



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Riva del Garda, 20 agosto 2025

Risposta interrogazione dd. 04.08.2025 all'oggetto "Verifica delle pubblicazioni e delle deleghe per la celebrazione delle unioni civili nel Comune di riva del Garda".

Gentil.ma Sig.ra Consigliere comunale
MARIA PIA MOLINARI
38066 RIVA DEL GARDA (TN)

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, Le comunico quanto segue.

L'Ufficio di stato civile del Comune, qualora due cittadini facciano richiesta di costituzione di unione civile, è tenuto, a rispettare la seguente normativa e prassi in materia di unioni civili.

Normativa:

Decreto Ministero dell'Interno 27 febbraio 2017

Nuovi registri e formule sulle unioni civili

Decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 7

Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1 comma 28 lettera b della legge 20 maggio 2019 n. 76

Decreto Ministero dell'Interno 28 luglio 2016

Formule unioni civili tra persone dello stesso sesso

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144

Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri dell'archivio dello stato civile ai sensi dell'articolo 1 comma 28 lettera b della legge 20 maggio 2019 n. 76

Legge 20 maggio 2016 n. 76

Regolamento delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Prassi

Circolare 27 febbraio 2017 n. 3 Ministero dell'Interno – Dip. Affari interni e territoriali – Dir. Centrale servizi demografici

Decreto del Ministro dell'Interno emanato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19/1/2017, n.5 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n.76).

Circolare 28 luglio 2016 n. 15 Ministero dell'Interno – Dip. Affari interni e territoriali – Dir. Centrale servizi demografici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.

La circolare 28 luglio 2016 n. 15 sopra citata, emanata dal Ministero dell'Interno disciplina, sotto il profilo operativo, in sequenza le varie fasi del procedimento amministrativo che l'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad osservare:

- richiesta di costituzione dell'unione
- verifiche
- costituzione dell'unione
- registrazione

e tutto rimesso ad apposite formule di rito.

Tale sequenza non prevede, a differenza del matrimonio, la pubblicazione all'albo pretorio e pertanto come tutti i comuni italiani anche il Comune di Riva del Garda rispetta la normativa nazionale.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso, per volontà del legislatore, è dunque istituto diverso dal matrimonio; dimostrato peraltro dalla mancata estensione tout court della normativa matrimoniale agli uniti civili, e dalla differente “nascita del vincolo” (il matrimonio si celebra, l'unione si costituisce).

La costituzione dell'unione civile non deve essere preceduta dalle pubblicazioni, ma è altrettanto vero che, l'insussistenza di cause impeditive deve essere dichiarata dalle parti all'atto della richiesta di costituzione e verificata, dall'USC.

L'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000 n. 396 stabilisce:

1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.

Premesso che la delega di ufficiale di stato civile è un provvedimento del Sindaco che, perciò, è libero di decidere se delegare o meno, per la celebrazione di un matrimonio (e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76), le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

I requisiti per essere delegati sono:

- possesso della cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali,
- non avere rapporti di parentele o affinità.

L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”.

Conseguentemente un parente stretto, non potrà celebrare ma potrà farlo solo un parente non diretto (linea collaterale) fino al secondo grado.

Sono parenti in linea retta, le persone che discendono l'una dall'altra: un figlio, anche se maggiorenne, non potrà celebrare il matrimonio dei genitori, così come sarà vietato ad una madre o a un padre.

Per quel che riguarda la parentela in linea collaterale parliamo di coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'uno dall'altro.

La coppia che intende contrarre matrimonio o unione civile, se desidera quale celebrante una persona diversa da quelle già delegate dall'Amministrazione Comunale, deve presentare richiesta all'USC ed il Sindaco se accetta tale richiesta provvede a rilasciare la delega alla persona scelta dagli sposi che sarà pertanto l'Ufficiale dello Stato Civile preposto a celebrare/contrarre quel specifico matrimonio/l'unione civile al posto del Sindaco.

Ogni delega rilasciata ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 396/2000 viene comunicata al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

Al momento da parte dell'Ufficio dello Stato Civile non vi sono disparità di trattamento tra matrimoni e unioni civili a parte quelle previste dal legislatore stesso.

Distinti saluti.

IL SINDACO

(Alessio Zanoni)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).

MP/dr

Piazza Tre Novembre 5 – 38066 Riva del Garda (TN)
centralino 0464 573888 - Codice Fiscale 84001170228 - Partita I.V.A. 00324760222

